

ASSEVERAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2026/2027**

Viste le seguenti disposizioni in materia di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni:

- art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;
- art. 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui al succitato art. 39 della L. n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, a norma del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale alle dirette dipendenze degli organi politici, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale) deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), convertito in L. 28/6/2019 n. 58, in applicazione del quale i Revisori sono chiamati all'asseverazione della compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Vista la Relazione istruttoria sulla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, a firma del Dirigente del Settore Servizi alla Città;

Esaminati i prospetti allegati alla suddetta Relazione ed in particolare:

- Allegato 1, adeguato alla luce dell'orientamento espresso dalla deliberazione n. 148/2024 della Corte dei Conti Lombardia, riportante:
 - A. il limite massimo potenziale (art. 1, comma 557 e ss., L. 27/12/2006 n. 296), corrispondente alla spesa di personale media del triennio 2011/2013, pari ad € 6.348.683,74;



- B. il calcolo della dotazione organica al 10/3/2025 espressa in termini finanziari, tenuto conto delle componenti incluse ed escluse dal calcolo del limite c. 557, comprensiva della spesa per assunzioni flessibili di cui al succitato art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, pari ad € 5.727.972,97, quindi inferiore al limite di cui alla lett. A;
- C. le risorse accantonate per l'eventuale rientro a tempo pieno di personale a tempo parziale da trasformazione (€ 27.968,07);
- D. la spesa relativa al piano triennale dei fabbisogni di cui all'Allegato 4 (vd. sotto), esclusa la spesa per nuove assunzioni con utilizzo della quota di incremento ex D.M. 17/3/2020, pari ad € 332.570,00 (D1);
- E. il totale della spesa di personale 2025 ai fini della verifica del limite dell'art. 1, comma 557 (B+C+D1), pari ad € 6.088.511,04;
- F. la differenza negativa fra i suddetti punti A e E, pari ad € 260.172,70, che dimostra il rispetto per l'anno 2025 del limite di spesa di personale previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296
- G. il totale (B1+D2) pari a € 409.921,13, che costituisce la quota dell'incremento di spesa previsto per i comuni virtuosi dall'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), ex art. 5, comma 1, D.M. 17/3/2020, esclusa dal rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della citata L. 27/12/2006 n. 296 (vd. sotto Allegato 2, punto iv);

- Allegato 2, che riporta:

- i. il calcolo del rapporto della spesa del personale dell'Ente rispetto alle entrate correnti (rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/4/2024), secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M. 17/3/2020, pari al 19,85%, al di sotto pertanto del valore soglia del 27%, di cui alla citata Tabella 1, lett. f), dell'art. 4 D.M. 17/3/2020;
- ii. l'ammontare della spesa del personale stanziata nel bilancio 2025, pari a € 7.027.106,78, che corrisponde al limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296, rideterminato secondo le diverse modalità di calcolo della spesa di personale previste dal D.M. 17/3/2020, la quale rispetta il suddetto parametro del 27% dando luogo ad una percentuale su entrate correnti al netto del FCDE pari al 20,53%;
- iii. la spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato (2023), determinata secondo le modalità previste dal D.M. 17/3/2020, pari ad a € 6.794.974,95, incrementata del 27%, pari ad € 1.834.643,24, per complessivi € 8.629.618,19, che rappresenta il limite massimo di spesa del personale 2025 in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 17/3/2020;
- iv. la differenza fra il suddetto limite massimo di € 8.629.618,19 (art. 4, comma 1, DM 17/3/2020) ed € 7.027.106,78 (spesa del personale stanziata nel bilancio 2025, corrispondente al limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296, rideterminato secondo le diverse modalità di calcolo della spesa di personale previste dal D.M. 17/3/2020), pari ad € 1.602.511,41, che costituisce l'incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato anno 2025 ex art. 4, comma 2, D.M. 17/3/2020, escluso dal rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296; da ciò risulta che per l'anno 2025 l'incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato utilizzato ex art. 4, comma 2, D.M. 17/3/2020, escluso dal rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296, per l'importo di € 409.921,13 (vd. lett. G dell'Allegato 1 sopra descritto), è



inferiore all'incremento massimo pari ad € 1.602.511,41 e pertanto rispetta il valore soglia (27%) di cui alla Tabella 1, lett. f), del citato art. 4 D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che:

- il Comune ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2024, il Rendiconto di Gestione 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/04/2024 e il Bilancio Consolidato 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 1/10/2024;
- il Comune ha provveduto alla trasmissione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Rendiconto 2023 e del Bilancio Consolidato 2023 nel sistema BDAP entro i termini di legge (art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), così come previsto dal D.M. (Ministero Economia e Finanze) del 12/5/2016, pubblicato in G.U. n. 122 del 26/5/2016;
- con la presente il Comune ha provveduto per l'anno 2025 alla ricognizione annuale prevista dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, e che non risultano eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali, come da attestazioni dei Dirigenti competenti, allegate alla presente, né in relazione alla situazione finanziaria, in quanto i posti di dotazione coperti a tempo indeterminato con il presente provvedimento trovano regolare copertura finanziaria nel bilancio 2025/2026/2027;
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa imposto in materia di spese di personale dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;
- per l'anno 2025 è utilizzato l'incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato ex art. 5, comma 1, D.M. 17/3/2020, escluso dal rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296, per l'importo di € 409.921,13, che è inferiore all'incremento massimo pari ad € 1.602.511,41 (punto iv dell'Allegato 2 alla presente Relazione) e pertanto rispetta il limite di cui alla Tabella 2, lett. f), del citato art. 5 D.M. 17 marzo 2020;
- la spesa per lavoro flessibile prevista dalla Relazione rientra nel limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del DL n. 78/2010 e s.m.i., potendo peraltro beneficiare delle deroghe introdotte dall'art. 1, comma 4-bis, della L. n. 114/2014 per i comuni che rispettano le norme in materia di contenimento della spesa di personale, nonché dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito, con modificazioni, in L. 160/2016.

Tutto ciò premesso

si prende atto senza rilievi, in relazione alle sopra richiamate disposizioni in materia finanza pubblica, del piano dei fabbisogni di personale 2025/2026/2027, di cui ai suddetti prospetti allegati alla presente, anche con riferimento alla compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Michele Massimiliano DE TONI

IL COMPONENTE Renato ALBERTINI

IL COMPONENTE Alessandro CONTINI

Documento originale informatico sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

